

25 NOV. 2004
17 DIC. 2004



IMEDIATA ESECUTIVITA'

N. 77 del registro deliberazioni

Provincia di Benevento

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 24 NOVEMBRE 2004

Oggetto: COMUNE DI PUGLIANELLO (BN) – PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE – REVOCA DELIBERE DI C.P. N° 08 DEL 30/01/2002 e N° 47 DEL 21/03/2003.-

L'anno duemilaquattro addì VENTIQUATTRO del mese di NOVEMBRE alle ore 11,00 presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 10040 del 16.11.2004, - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal:

Presidente della Provincia On. le Carmine NARDONE

e dai seguenti Consiglieri:

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. AGOSTINELLI Donato | 13. FELEPPA Michele |
| 2. ANGRISANI Rita | 14. GAGLIARDI Francesco |
| 3. BARRICELLA Raffaele | 15. GIALLONARDO Pietro |
| 4. BORRELLI Mario | 16. LAMPARELLI Giuseppe |
| 5. BOSCO Egidio | 17. LOMBARDI Paolo |
| 6. BOZZI Giovanni | 18. MARCASCIANO Gianfranco |
| 7. CALZONE Antonio | 19. MAROTTA Mario |
| 8. CAPOCEFALO Spartico | 20. MORTARUOLO Domenico |
| 9. CRETA Giuseppe | 21. NAPOLITANO Stefano |
| 10. DE CIANNI Teodoro | 22. POZZUTO Angelo |
| 11. DE GENNARO Giovanni | 23. RUBANO Lucio |
| 12. DI MARIA Antonio | 24. SCARINZI Luigi |

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Gianclaudio IANNELLA**

Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 17 Consiglieri.

Risultano assenti i Consiglieri 3 - 10 - 11 - 14 - 18 - 19 - 22;

Sono presenti i Revisori dei Conti //

Sono, altresì, presenti gli Assessori MASTROCINQUE, CIERVO, GRIMALDI, VALENTINO, PETRIELLA

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

Dà la parola all'Assessore relatore Rag. Giovanni MASTROCINQUE il quale, prima di trattare l'argomento in oggetto, invita il Capogruppo della Margherita ad avere un incontro chiarificatore con il Consigliere MARCASCANO, in merito alla decisione di quest'ultimo di lasciare il partito e le file della maggioranza, sostenendo che i dissidi verificatisi sono da ritrovarsi unicamente all'interno del partito stesso.

Data per letta la proposta allegata sotto il n. 1) con a tergo espressi i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Leg.vo 18 agosto 2000, n° 267, ne illustra brevemente il contenuto riferendo anche sul parere espresso dalla II Commissione Consiliare allegato sotto il n. 2).

Il tutto è riportato nel resoconto stenografico allegato sotto il n. 3).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti per alzata di mano la proposta di deliberazione.

Eseguita la votazione, presenti 17 Consiglieri, la proposta viene approvata all'unanimità.

Il Presidente propone che, alla delibera testé approvata, venga data la immediata esecutività che, messa ai voti, riporta la medesima votazione unanime. Presenti 17 Consiglieri.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- Visto l'esito delle eseguite votazioni;
- Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art.49 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL., D:Lgs.vo 18 agosto 2000 mn.267, e riportato a tergo della proposta allegata sub.1).

DELIBERA

1. REVOCARE la delibera di C.P. n. 8 del 30.01.2002, avente ad oggetto: "Comune di Puglianello (BN) Approvazione PRG"
2. REVOCARE la delibera n. 47 del 21.03.2003 avente ad oggetto: "Comune di Puglianello (BN) Piano Regolatore Generale Comunale – Approvazione definitiva".
3. RESTITUIRE al Comune di Puglianello il PRG perché provveda alla sua rielaborazione.
4. DARE alla presente immediata esecutività.

Il Consigliere RUBANO, considerata l'importanza dell'argomento iscritto al punto 6 dell'ordine del giorno ad oggetto: "Richiesta al Consiglio Regionale della Campania per una celere approvazione del nuovo Statuto in via definitiva e di una modifica della legge elettorale che garantisca una rappresentanza sicura al Sannio in seno alla massima assemblea Regionale" ed atteso l'assenza per precedenti ed improcrastinabili impegni del Presidente della Giunta, ne propone il rinvio alla seduta del 29 p.v..

Il Consiglio, unanimemente, concorda.

Al termine il Presidente toglie la seduta. Sono le ore 12,55.

Verbale letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to come all'originale

N. 739

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

BENEVENTO 25 NOV. 2004

IL MESSO

[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suesesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 25 NOV. 2004 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

li 13 DIC. 2004

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno 13 DIC. 2004

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____

Benevento li, 13 DIC. 2004

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per

- PRESIDENTE CONSIGLIO _____ il 7664 prot. n. _____
- SETTORE Pianificazione _____ il 7664 prot. n. _____
- SETTORE _____ il 7664 prot. n. _____
- SETTORE _____ il 7664 prot. n. _____
- Revisori dei Conti _____ il _____ prot. n. _____

ESEC. 8017
16-12-104



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

1248
14-12-04

Prot. n. 8017.....

Benevento, li. 16 DIC. 2004.....

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

Giunta

**AL DIRIGENTE DEL SETTORE
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

SEDE

Oggetto: Delibera C.P. n. 77 del 24.11.2004 ad oggetto: "COMUNE DI PUGLIANELLO (BN) - PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE - REVOCA DELIBERE DI C.P. N° 8 DEL 30.1.2002 e N° 47 DEL 21.3.2002".-

Per quanto di competenza si rimettono n. 3 copie estratto della delibera indicata in oggetto, esecutiva.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Dr. ssa Patrizia TARANTO -**

qu



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

lras
30-11-04

Prot. n. *4668*

Benevento, lì *2 DIC. 2004*

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

GIUNTA

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

SEDE

Oggetto: Delibera C.P. n. 77 del 24.11.2004 ad oggetto: "COMUNE DI PUGLIANELLO (BN) - PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE - REVOCA DELIBERE DI C.P. N° 08 DEL 30/01/2002 e N° 47 DEL 21/03/2003".

Per quanto di competenza si rimettono n. 2 copie estratto della delibera indicata in oggetto, con il relativo fascicolo.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Dr. ssa Patrizia TARANTO -

que



1

PROVINCIA DI BENEVENTO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO: COMUNE DI PUGLIANELLO (BN) - PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE -
REVOCA DELIBERE DI C.P. N° 08 DEL 30/01/2002 e N° 47 DEL 21/03/2003.-

L'ESTENSORE

L'ASSESSORE

IL CAPO UFFICIO

Iscritta al n° _____ dell'Ordine del giorno

Approvata con delibera n° 77 del 24 NOV. 2003

su Relazione ASSESSORE MASTROCIWAUE

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Favorevoli n. _____
Contrari n. _____

Il Segretario Generale

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Impegno in corso di formazione

di € _____

Cap. _____

Progr. n° _____

Esercizio finanziario 200__

*Il Responsabile del Settore
Finanza e Controllo economico*

REGISTRAZIONE CONTABILE

Registrazione impegno di spesa
(Art. 30 del Regolamento di contabilità')

di € _____

Cap. _____

Progr. n° _____ del _____

Esercizio finanziario 200__

Il Responsabile Servizio contabilità

- VISTA l'istruttoria compiuta dal Servizio Urbanistica del Settore Pianificazione Territoriale della Provincia, all.a);
- VISTA la dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore ing. Angelo D'Angelo;
- SU proposta dell'Assessore all'Urbanistica rag. Giovanni Mastrocinque;

Premesso che:

- con atto deliberativo n° 08 del 30/01/2002 il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano Regolatore Generale del Comune di Puglianello (BN), con le prescrizioni contenute nel parere del C.T.R. n° 1793/2001;
- con delibera consiliare n° 04 del 18/03/2002 il Comune di Puglianello ha preso atto e recepito integralmente le prescrizioni contenute nella deliberazione di C.P. n° 08/2002;
- la Provincia di Benevento, con deliberazione n° 47 del 21/03/2003 ha approvato in via definitiva il P.R.G. del Comune di Puglianello, prendendo a sua volta atto delle controdeduzioni del Comune di Puglianello, così come prescritte nella deliberazione di C.P. n° 08/2002;
- successivamente, con nota prot. gen. n° 12762 del 16/04/2003, lo strumento urbanistico di che trattasi è stato trasmesso alla Regione Campania per il controllo di conformità, di cui alla L.R. 20/03/1982 n° 14, Tit.II, par.5;

Preso atto che:

la Regione Campania, con nota prot. n° 2003.0350895 dell' 08/07/2003 ha trasmesso alla Provincia di Benevento copia conforme del Decreto Presidenziale n° 449 del 09/07/2003, da cui si evince che il Piano Regolatore Generale del Comune di Puglianello non è stato ammesso al Visto di Conformità, per i seguenti motivi:

- 1) il dimensionamento del piano regolatore in argomento non è suffragato da analisi demografiche e socio-economiche attendibili, in quanto i dati contenuti nella relazione sono sommari, incompleti e complessivamente generici. Pertanto esso, così come formulato, disattende il disposto dei punti 1.2 e 1.3 tit. II della L.R. 14/82, conseguentemente le previsioni dei fabbisogni e le ipotesi di sviluppo, con particolare riferimento a quello abitativo e delle aree industriali ed artigianali, non risultano realistiche ed attuabili nel periodo temporale di riferimento;
- 2) la densità territoriale riscontrata in sede di approvazione pari a 64 ab/Ha è in contrasto con il punto 1.5 del tit. II dell'allegato alla L.R. 14/82, il quale impone una media della densità territoriale non inferiore a 150 ab/Ha e per i comuni di interesse turistico, così come caratterizzato il territorio del Comune di Puglianello di cui agli indirizzi programmatici dettati dal C.C. e riportati nella relazione generale del piano regolatore generale, con popolazione inferiore a 10.000 ab., tale limite può essere ridotto a 100 ab/Ha;
- 3) l'elaborato tav. B "Norme di attuazione e tabelle" contiene norme di Regolamento edilizio, le quali vanno stralciate e contenute in apposito elaborato soggette alla procedura di formazione, adozione e approvazione propria di tale strumento ai sensi degli artt. 33 e segg. Della L. 1150/42;
- 4) dall'elaborato tav. B "Norme di attuazione e tabella", vanno eliminate le pagine inerenti le osservazioni accolte in sede di controdeduzioni (del. C.C. n° 4/99 e n° 4/02), e le stesse devono essere invece inserite ed integrate, per la parte accolta, nella normativa di zona omogenea corrispondente del piano regolatore generale;
- 5) all'art.6, capo I, tit. II, delle N.T.A., la previsione del Piano di utilizzazione quale strumento urbanistico attuativo del piano regolatore generale, indicato per le zone omogenee C2, D1 e D2. deve essere eliminato e sostituito con la previsione di idoneo piano attuativo, in quanto nell'ordinamento urbanistico vigente non è previsto uno strumento urbanistico attuativo così denominato;

- 6) la disciplina prevista all'art.6 delle N.T.A. per le lottizzazioni, sia pubbliche che private, deve essere conformato al disposto di cui al capo III, tit. II dell'allegato alla L.R. 14/82 e all'art.28 legge 1150/42;
- 7) all'art.7 delle N.T.A. l'intervento edilizio diretto è possibile qualora la zona sia dotata di opere di urbanizzazioni primarie e secondarie, contrariamente a quanto previsto nel suddetto art. 7 che prevede il rilascio della concessione edilizia diretta solo sulla scorta dell'esistenza delle opere di urbanizzazioni primarie della zona oggetto dell'intervento, conseguentemente va stralciata la parte dell'articolo in cui si prevede la stipula della convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria;
- 8) la normativa stabilita per la zona omogenea C1 "Edilizia economica e popolare", artt. 21 e 22, contrasta con le disposizioni vigenti in materia edilizia residenziale pubblica, in quanto prevede quale strumento di attuazione per detta zona, oltre al Piano di zona di natura pubblica anche il Piano di iniziativa privata (lottizzazione convenzionata) che ha diversa natura e finalità;
- 9) la disposizione prevista all'art. 22 nella parte in cui vincola a zona agricola E3 le aree destinate all'edilizia residenziale pubblica è contraddittoria perchè così disponendo attribuisce una duplice destinazione urbanistica alle medesime aree;
- 10) l'art. 8 delle N.T.A. va rivisto alla luce delle disposizioni contenute nella legge regionale 28/11/2001 n° 19, per quanto inerente il cambio di destinazione d'uso dei fabbricati, mentre il cambio di destinazione dei suoli deve essere conformato ed attuato attraverso le procedure di varianti disciplinate dalla normativa urbanistica regionale e nazionale vigente;
- 11) la previsione dell'alloggio per il titolare di azienda così come prescritto all'ultimo comma dell'art. 29 delle N.T.A. relativa alla zona D2 per insediamenti industriali, è in contrasto con quanto disposto dall'art.2 della L.R.26/75, il quale consente alloggi di custodia o di servizio e sempre che le funzioni stesse non abbiano carattere di complementarietà ad insediamenti abitativi e comunque per un volume massimo ammissibile non superiore ad 1/5 del volume costruibile;
- 12) per tutte le zone omogenee "E" agricole devono essere esplicitamente individuati gli aventi titoli all'edificazione secondo quanto previsto dal punto 1.8, ultimo comma del tit. II della L.R. 14/82;
- 13) per la zona E1 "Agricola semplice con annessi turistici", di cui agli artt. 31 e 32 della N.T.A., l'indice di fabbricabilità fondiario previsto per volumi abitativi pari a 0,05 mc/mq, attribuita alle aree agricole indicate come "Seminative irrigue con colture pregiate ed orti a produzione ciclica intensiva", deve essere stralciata in quanto è in contraddizione con le conclusioni della relazione allegata alla carta dell'uso agricolo del suolo e delle attività colturali in atto redatta dall'agronomo del P.R.G., in quale non ha individuato nel territorio comunale tali tipi di colture;
- 14) l'ipotesi dell'accorpamento previsto per la zona omogenea E1, di cui all'art. 32 delle N.T.A. è in contrasto con quanto previsto dal punto 1.8 dell'allegato alla L.R. 14/82, pertanto l'articolato va conformato alle disposizioni ammesse dal medesimo punto 1.8;
- 15) la normativa riguardante l'agriturismo deve essere conformato a quanto disposto dalla disciplina sull'agriturismo vigente, L.R.41/84 e L. 730/85, e alle disposizioni del punto 1.8 del tit. II dell'allegato alla L.R. 14/82 inerenti gli indici fondiari stabiliti dal citato punto 1.8;
- 16) la normativa dell'art.36 riferita alla zona E5 di rispetto cimiteriale è in contrasto con il punto 1.7 del tit. II dell'Allegato alla L.R. 14/82, il quale prescrive che "nelle aree ricadenti nella fascia di m 100 dal perimetro dei cimiteri non sono ammesse inderogabilmente nuove costruzioni. Sono tuttavia da consentirsi la manutenzione

ordinaria e straordinari e la ristrutturazione senza aumento di volume, degli edifici esistenti, nonché la realizzazione di strade e parcheggi;

- 17) dagli elaborati in esame emergono alcune incongruenze tra la carta dell'uso agricolo redatta e l'individuazione di zone residenziali ed industriali individuate su aree altamente produttive contrariamente a quanto disposto dal punti 1.3 e 1.6 del tit. II dell'Allegato alla L.R. 14/82, i quali prescrivono che la scelta delle aree destinate all'espansione residenziale e produttive debbono essere localizzate preferibilmente su terreni agricoli improduttivi o scarsamente produttivi sulla base della carta dell'uso agricolo del suolo;
- 18) nell'elaborato Tav. B "Norme di attuazione" è inserita una pagina (n° 80) bianca, che sebbene numerata risulta priva di contenuto;

Ritenuto, pertanto, che:

- il Comune di Puglianello deve rielaborare il P.R.G.;
- è necessario revocare le deliberazioni di C.P. n° 08/2002 e n° 47/2003;

Vista:

- la L.U. 1150/1942 e successive modifiche ed integrazioni;
- i DD.MM. 1404/1968 e 1444/1968;
- le LL.RR. 54/1980, 65/1981, 14/1982, 17/82, 9/1983 e 13/1985 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Circolare approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 1349 del 23/03/2001;

Richiamata:

- la nota del Comune di Puglianello prot. 904 del 23/02/2004, acquisita al prot.gen. n° 3621 del 24/02/2004 di questa Provincia;
- la delibera di C.P. n° 5 del 25/02/2004, avente ad oggetto: "Comune di Puglianello (BN) – Piano regolatore generale comunale – Revoca delibere di C.P. n° 8 del 30/01/2002 e n° 47 del 21/03/2003 – Rinvio”;
- la delibera del Consiglio comunale di Puglianello n° 08 del 29/03/2004, avente ad oggetto: "P.R.G. – Deduzioni al provvedimento del P.G.R. Campania n° 449 del 09/07/2003 di non ammissione al Visto di conformità – Richiesta riesame.”;

Richiamato, altresì, il voto del C.T.R. di Benevento n° 1921 reso in data 06/05/2004, senza parere, in quanto "la procedura posta in essere per il richiesto riesame del PRG non è conforme a quanto disposto dalla L.R. 14/82”;

DELIBERA

- 1)- di revocare la deliberazione di C.P. n° 08 del 30/01/2002, avente ad oggetto: "Comune di Puglianello (BN) – Approvazione P.R.G.”;
- 2)- di revocare la deliberazione di C.P. n° 47 del 21/03/2003, avente ad oggetto: "Comune di Puglianello (BN) – Piano Regolatore Generale Comunale – Approvazione definitiva”;
- 3)- di restituire al Comune di Puglianello il P.R.G. perché provveda alla sua rielaborazione.

PARERI

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio.

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appreso:

Qualora null'altro di diverso sia appreso indicato, il parere conclusivo è da intendersi

FAVOREVOLI


Oppure contrario per i seguenti motivi:

Alla presente sono uniti n. _____ intercalari e n. _____ allegati per complessivi

n. _____ facciate uniti.

Data _____

IL DIRIGENTE RESPONSABILE



Il Responsabile della Ragioneria riguardo alla regolarità contabile, art. 49 del D. Lgs. vo 18.8.2000, n. 267 di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.

FAVOREVOLE

Parere -----

CONTRARIO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio Urbanistica

All. a)-

All'Assessore all'Urbanistica
rag. Giovanni Mastrocinque
sede

Oggetto: **Comune di Puglianello -
Piano Regolatore Generale Comunale -
Revoca delibere di C.P. n° 08/2002 e n° 47/2003.-**

RELAZIONE TECNICA

Con riferimento alla nota n° 2003.0350895 dell' 08/07/2003, acquisita al protocollo generale della Provincia il 14/07/2003 con il n° 22575, con la quale la Regione Campania, Settore Urbanistica, ha trasmesso il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 449 del 09/07/2003, si relaziona quanto segue:

Premesso che:

- con atto deliberativo n° 08 del 30/01/2002 il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano Regolatore Generale del Comune di Puglianello (BN), con le prescrizioni contenute nel parere del C.T.R. n° 1793/2001;
- con delibera consiliare n° 04 del 18/03/2002 il Comune di Puglianello ha preso atto e recepito integralmente le prescrizioni contenute nella deliberazione di C.P. n° 08/2002;
- la Provincia di Benevento, con deliberazione n° 47 del 21/03/2003 ha approvato in via definitiva il P.R.G. del Comune di Puglianello, prendendo a sua volta atto delle controdeduzioni del Comune di Puglianello, così come prescritte nella deliberazione di C.P. n° 08/2002;
- successivamente, con nota prot. gen. n° 12762 del 16/04/2003, lo strumento urbanistico di che trattasi è stato trasmesso alla Regione Campania per il controllo di conformità, di cui alla L.R. 20/03/1982 n° 14, Tit.II, par.5;

Preso atto che:

la Regione Campania, con nota prot. n° 2003.0350895 dell' 08/07/2003 ha trasmesso alla Provincia di Benevento copia conforme del Decreto Presidenziale n° 449 del 09/07/2003, da cui si evince che il Piano Regolatore Generale del Comune di Puglianello non è stato

ammesso al Visto di Conformità, per i seguenti motivi:

- 1) il dimensionamento del piano regolatore in argomento non è suffragato da analisi demografiche e socio-economiche attendibili, in quanto i dati contenuti nella relazione sono sommari, incompleti e complessivamente generici. Pertanto esso, così come formulato, disattende il disposto dei punti 1.2 e 1.3 tit. II della L.R. 14/82, conseguentemente le previsioni dei fabbisogni e le ipotesi di sviluppo, con particolare riferimento a quello abitativo e delle aree industriali ed artigianali, non risultano realistiche ed attuabili nel periodo temporale di riferimento;
- 2) la densità territoriale riscontrata in sede di approvazione pari a 64 ab/Ha è in contrasto con il punto 1.5 del tit. II dell'allegato alla L.R. 14/82, il quale impone una media della densità territoriale non inferiore a 150 ab/Ha e per i comuni di interesse turistico, così come caratterizzato il territorio del Comune di Puglianello di cui agli indirizzi programmatici dettati dal C.C. e riportati nella relazione generale del piano regolatore generale, con popolazione inferiore a 10.000 ab., tale limite può essere ridotto a 100 ab/Ha;
- 3) l'elaborato tav. B "Norme di attuazione e tabelle" contiene norme di Regolamento edilizio, le quali vanno stralciate e contenute in apposito elaborato soggette alla procedura di formazione, adozione e approvazione propria di tale strumento ai sensi degli artt. 33 e segg. Della L. 1150/42;
- 4) dall'elaborato tav. B "Norme di attuazione e tabella", vanno eliminate le pagine inerenti le osservazioni accolte in sede di controdeduzioni (del. C.C. n° 4/99 e n° 4/02), e le stesse devono essere invece inserite ed integrate, per la parte accolta, nella normativa di zona omogenea corrispondente del piano regolatore generale;
- 5) all'art.6, capo I, tit. II, delle N.T.A., la previsione del Piano di utilizzazione quale strumento urbanistico attuativo del piano regolatore generale, indicato per le zone omogenee C2, D1 e D2. deve essere eliminato e sostituito con la previsione di idoneo piano attuativo, in quanto nell'ordinamento urbanistico vigente non è previsto uno strumento urbanistico attuativo così denominato;
- 6) la disciplina prevista all'art.6 delle N.T.A. per le lottizzazioni, sia pubbliche che private, deve essere conformato al disposto di cui al capo III, tit. II dell'allegato alla L.R. 14/82 e all'art.28 legge 1150/42;
- 7) all'art.7 delle N.T.A. l'intervento edilizio diretto è possibile qualora la zona sia dotata di opere di urbanizzazioni primarie e secondarie, contrariamente a quanto previsto nel suddetto art. 7 che prevede il rilascio della concessione edilizia diretta solo sulla scorta dell'esistenza delle opere di urbanizzazioni primarie della zona oggetto dell'intervento, conseguentemente va stralciata la parte dell'articolo in cui si prevede la stipula della convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria;
- 8) la normativa stabilita per la zona omogenea C1 "Edilizia economica e popolare", artt. 21 e 22, contrasta con le disposizioni vigenti in materia edilizia residenziale pubblica, in quanto prevede quale strumento di attuazione per detta zona, oltre al Piano di zona di natura pubblica anche il Piano di iniziativa privata (lottizzazione convenzionata) che ha diversa natura e finalità;
- 9) la disposizione prevista all'art. 22 nella parte in cui vincola a zona agricola E3 le aree destinate all'edilizia residenziale pubblica è contraddittoria perchè così disponendo attribuisce una duplice destinazione urbanistica alle medesime aree;
- 10) l'art. 8 delle N.T.A. va rivisto alla luce delle disposizioni contenute nella legge regionale 28/11/2001 n° 19, per quanto inerente il cambio di destinazione d'uso dei fabbricati, mentre il cambio di destinazione dei suoli deve essere conformato ed attuato attraverso le procedure di varianti disciplinate dalla normativa urbanistica regionale e nazionale vigente;

- 11) la previsione dell'alloggio per il titolare di azienda così come prescritto all'ultimo comma dell'art. 29 delle N.T.A. relativa alla zona D2 per insediamenti industriali, è in contrasto con quanto disposto dall'art.2 della L.R.26/75, il quale consente alloggi di custodia o di servizio e sempre che le funzioni stesse non abbiano carattere di complementarietà ad insediamenti abitativi e comunque per un volume massimo ammissibile non superiore ad 1/5 del volume costruibile;
- 12) per tutte le zone omogenee "E" agricole devono essere esplicitamente individuati gli aventi titoli all'edificazione secondo quanto previsto dal punto 1.8, ultimo comma del tit. II della L.R. 14/82;
- 13) per la zona E1 "Agricola semplice con annessi turistici", di cui agli artt. 31 e 32 della N.T.A., l'indice di fabbricabilità fondiario previsto per volumi abitativi pari a 0,05 mc/mq, attribuita alle aree agricole indicate come "Seminative irrigue con colture pregiate ed orti a produzione ciclica intensiva", deve essere stralciata in quanto è in contraddizione con le conclusioni della relazione allegata alla carta dell'uso agricolo del suolo e delle attività colturali in atto redatta dall'agronomo del P.R.G., in quale non ha individuato nel territorio comunale tali tipi di colture;
- 14) l'ipotesi dell'accorpamento previsto per la zona omogenea E1, di cui all'art. 32 delle N.T.A. è in contrasto con quanto previsto dal punto 1.8 dell'allegato alla L.R. 14/82, pertanto l'articolato va conformato alle disposizioni ammesse dal medesimo punto 1.8;
- 15) la normativa riguardante l'agriturismo deve essere conformato a quanto disposto dalla disciplina sull'agriturismo vigente, L.R.41/84 e L. 730/85, e alle disposizioni del punto 1.8 del tit. II dell'allegato alla L.R. 14/82 inerenti gli indici fondiari stabiliti dal citato punto 1.8;
- 16) la normativa dell'art.36 riferita alla zona E5 di rispetto cimiteriale è in contrasto con il punto 1.7 del tit. II dell'Allegato alla L.R. 14/82, il quale prescrive che "nelle aree ricadenti nella fascia di m 100 dal perimetro dei cimiteri non sono ammesse inderogabilmente nuove costruzioni. Sono tuttavia da consentirsi la manutenzione ordinaria e straordinari e la ristrutturazione senza aumento di volume, degli edifici esistenti, nonché la realizzazione di strade e parcheggi;
- 17) dagli elaborati in esame emergono alcune incongruenze tra la carta dell'uso agricolo redatta e l'individuazione di zone residenziali ed industriali individuate su aree altamente produttive contrariamente a quanto disposto dai punti 1.3 e 1.6 del tit. II dell'Allegato alla L.R. 14/82, i quali prescrivono che la scelta delle aree destinate all'espansione residenziale e produttive debbono essere localizzate preferibilmente su terreni agricoli improduttivi o scarsamente produttivi sulla base della carta dell'uso agricolo del suolo;
- 18) nell'elaborato Tav. B "Norme di attuazione" è inserita una pagina (n° 80) bianca, che sebbene numerata risulta priva di contenuto;

Ritenuto, pertanto, che:

- il Comune di Puglianello deve rielaborare il P.R.G.;
- è necessario revocare le deliberazioni di C.P. n° 08/2002 e n° 47/2003;

Vista:

- la L.U. 1150/1942 e successive modifiche ed integrazioni;
- i DD.MM. 1404/1968 e 1444/1968;
- le LL.RR. 54/1980, 65/1981, 14/1982, 17/82, 9/1983 e 13/1985 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;

- la Circolare approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 1349 del 23/03/2001;

Richiamata:

- la nota del Comune di Puglianello prot. 904 del 23/02/2004, acquisita al prot.gen. n° 3621 del 24/02/2004 di questa Provincia;
- la delibera di C.P. n° 5 del 25/02/2004, avente ad oggetto: “Comune di Puglianello (BN) – Piano regolatore generale comunale – Revoca delibere di C.P. n° 8 del 30/01/2002 e n° 47 del 21/03/2003 – Rinvio”;
- la delibera del Consiglio comunale di Puglianello n° 08 del 29/03/2004, avente ad oggetto: “P.R.G. – Deduzioni al provvedimento del P.G.R. Campania n° 449 del 09/07/2003 di non ammissione al Visto di conformità – Richiesta riesame.”;

Richiamato, altresì, il voto del C.T.R. di Benevento n° 1921 reso in data 06/05/2004, senza parere, in quanto “la procedura posta in essere per il richiesto riesame del PRG non è conforme a quanto disposto dalla L.R. 14/82”;

SI ESPRIME IL PARERE

- 1)- di revocare la deliberazione di C.P. n° 08 del 30/01/2002, avente ad oggetto: “Comune di Puglianello (BN) – Approvazione P.R.G.”;
- 2)- di revocare la deliberazione di C.P. n° 47 del 21/03/2003, avente ad oggetto: “Comune di Puglianello (BN) – Piano Regolatore Generale Comunale – Approvazione definitiva”;
- 3)- di restituire al Comune di Puglianello il P.R.G. perché provveda alla sua rielaborazione.

Il Responsabile del Servizio
arch. Vincenzo Argenio



Il Dirigente del Settore
ing. Angelo D'Angelo

2)



PROVINCIA di BENEVENTO

DIR. SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

U.O. CONSIGLIO

La 2^a COMMISSIONE CONSILIARE

riunita l'anno 2004 il giorno 23 del mese di NOVEMBRE

a seguito di regolare avviso, sotto la Presidenza del Consigliere GIUSEPPE CRETA

sull'oggetto: "COMUNE DI PUGLIANELLO" - (BN) - P.R.G. COMUNALE -
REVOCA DELIBERE DI C.P. N° 08 DEL 30.01.02 e N° 47 DEL
21.03.03"

~~allegati~~

~~deliberazioni~~

(Otassis...) in aderenza a quanto espresso dal
settorio Pianificazione Territoriale espone, a
maggioranza del voto PARERE FAVOREVOLE
con l'estensione del Consiglio Neapolitano
che si intende di esprimere il proprio parere
in consiglio particolare

ESTRATTO VERBALE
N. 143

IL SEGRETARIO

F. Trent. Cpl